

## D.G. Agricoltura

**D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11414**

**Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2016 per la misura 11 «Agricoltura biologica».**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 29 «Agricoltura biologica» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008;

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e le disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla condizionalità;
- n. 1307/2013 del parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/2014 della commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 Luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia a seguito della decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla commissione europea;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020.

Individuazione dei responsabili delle operazioni «con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui le operazioni 11.1.01 «Conversione all'agricoltura biologica» e 11.2.01 «Mantenimento dell'agricoltura biologica»;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Misura 11 «Agricoltura biologica», attraverso uno specifico bando di cui all'allegato 1, composto di n. 114 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano, per l'annualità 2016, a 12.000.000,00 Euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'organismo pagatore regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura/u.o individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

### DECRETA

1. di approvare il bando della Misura 11 «Agricoltura biologica» - anno 2016 di cui all'allegato 1, composto di n. 114 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano, per l'annualità 2016, a 12.000.000,00 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'organismo pagatore regionale (OPR);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura.

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

— • —

*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*

## **MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA**

**SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI  
PRODUZIONE BIOLOGICA**

**SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI  
PRODUZIONE BIOLOGICA**

### **BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO ANNO 2016**

#### **INDICE**

- 1. OBIETTIVI**
- 2. COSA VIENE FINANZIATO**
- 3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI**
- 3.1. IMPEGNI DELLE OPERAZIONI 11.1.01 "CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA" E 11.2.01 "MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA"**
- 4. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**
- 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**
  - 5.1 CONDIZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
  - 5.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE MISTE
  - 5.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI E ALLE COLTURE
  - 5.3 CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL PREMIO "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECHNICHE"
- 6. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO**
- 7. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**
  - 7.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 7.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- 7.3 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI AIUTO E LA DOMANDA DI PAGAMENTO
- 7.4 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
- 7.5 COME PRESENTARE LA DOMANDA
- 7.6 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA
- 8. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI**
- 8.1 DOTAZIONE FINANZIARIA
- 8.2 ACCESSO PREFERENZIALE ALL'OPERAZIONE
- 8.3 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 8.4 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
- 8.5 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- 8.6 COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI
- 9. CONTROLLI**
- 10. MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- 11. RICORSI**
- 12. SANZIONI**
- 13. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 14. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 15. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

## **ALLEGATI**

- ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI.
- ALLEGATO B – COMBINABILITÀ TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE.
- ALLEGATO C – RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO.
- ALLEGATO D – ELENCO CODICI COLTURA AMMISSIBILI.
- ALLEGATO E – ELENCO COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA.
- ALLEGATO F – ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PAGABILI COME GRUPPO COLTURA “COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECHNICHE”.

Il presente bando regola l'applicazione della **misura 11 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020** della Regione Lombardia **relativamente alla presentazione delle domande per la campagna 2016.**

## 1. OBIETTIVI

La Misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico.

Tra gli obiettivi vi è anche un minore sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, favorisce la diversificazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta il benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.

Il sostegno al mantenimento e allo sviluppo dell'agricoltura biologica e alla conversione dall'agricoltura convenzionale è finalizzato ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Considerate le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020, definite all'art. 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della Misura 11 contribuiscano al soddisfacimento delle seguenti priorità e Focus Area:

### **Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:**

Focus Area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

### **Priorità 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.**

Focus Area:

- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.



La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale in quanto favorisce la biodiversità e riduce la banalizzazione del paesaggio.

Inoltre le rotazioni colturali, aumentando la struttura e la fertilità del suolo contribuiscono all'obiettivo dell'adattamento climatico in quanto rendono il terreno agricolo più stabile e meno vulnerabile ai fenomeni atmosferici estremi.

Infine l'utilizzo di fertilizzanti organici e il ridotto impiego di prodotti fitosanitari contribuiscono alla riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'impiego di combustibili fossili e quindi hanno un ruolo positivo anche sulla mitigazione ai cambiamenti climatici.

## 2. COSA VIENE FINANZIATO

La Misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento CE n. 834/07 e s.m.i. e al regolamento CE n. 889/08 e s.m.i..

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti dal:

- a) reg. (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I che riporta gli obblighi di **condizionalità**.  
Gli obblighi di Condizionalità sono recepite a livello nazionale dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. e, a livello regionale, con DGR n. X/3351 del 01/04/2015 e s.m.i. ed elencati in allegato A al presente bando.
- b) reg. (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), che introduce i **“criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima”**, disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015, integrati e modificati a livello regionale con DGR n. 3232 del 06/03/2015 e DGR n. 3697 del 12/06/2015. Tali criteri sono descritti in allegato A al presente bando
- c) reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10 che precisa gli elementi che costituiscono i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** e altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Tali requisiti minimi sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. e declinati a livello regionale, come specificato all'allegato A del presente bando.

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 3.1, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

### 3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 11 è articolata in due operazioni, come segue:

11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"

11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Le operazioni che compongono la Misura 11 prevedono rispettivamente il sostegno alla conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta il passaggio da un sistema intensivo più produttivo ad un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno redditizio, a causa dei rischi legati al limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e alla conseguente perdita o riduzione di produzione.

Le suddette operazioni vengono descritte congiuntamente, evidenziando ove opportuno le differenti condizioni.

#### 3.1. IMPEGNI DELLE OPERAZIONI 11.1.01 "CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA" E 11.2.01 "MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA"

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono alla Misura 11 nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Gli impegni di Misura per le operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.01 "Mantenimento al metodo di agricoltura biologica" sono i seguenti:

**A. Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica**, come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.i, e dal D.M. MIPAAF n. 18354 del 27.11.2009 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2008) su tutta la SAU<sup>1</sup> aziendale biologica.

**B.** Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario**, che si conclude con la raccolta delle produzioni destinate ad uso alimentare o zootecnico. Tale impegno si intende rispettato anche per i nuovi impianti di colture frutticole e viticole seppur non ancora produttivi.

NOTA BENE: La perdita della certificazione biologica (iscrizione all'elenco degli operatori biologici) comporta la decadenza totale della domanda in quanto tale fattispecie si configura come impegno essenziale.

---

<sup>1</sup> SAU: superficie agricola utilizzata

### 3.1.1 Combinabilità degli impegni della Misura 11

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse.

La Misura 11 è combinabile esclusivamente:

a) con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-20:

- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”
- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

b) con l'azione I “Conservazione della biodiversità nelle risaie” della Misura 214 Pagamenti Agroambientali del PSR 2007-13.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata all'allegato B.

## 4. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Ai fini della presente Misura le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente e colture foraggere per aziende zootecniche.

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

GRUPPO COLTURA	Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Seminativi	375	345
Colture orticole	600	540
Colture arboree	900	810
Prato permanente	125	110
Colture foraggere per aziende zootecniche	600	540

La durata del periodo di conversione per i seminativi è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti, è pari a tre anni, così come previsto dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.,

Il premio dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla Misura 11 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di

Controllo a cui afferiscono, un declassamento da “biologico” a “in conversione al metodo biologico”, sarà comunque quello indicato come mantenimento.

Il premio relativo al gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico, che reimpieghino, nella dieta delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili (conversione o mantenimento).

Il premio quindi non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o meno) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l’obbligo di richiedere le superfici aziendali in questo gruppo coltura.

#### **4.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell’art. 43 del reg. UE n. 1307/2013.**

La definizione dei premi di Misura 11 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto i premi connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

## **5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le condizioni di ammissibilità alla Misura 11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni per le aziende miste;
- condizioni relative alle superfici e alle colture;
- condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggere per aziende zootecniche”;
- condizioni per le superfici vitate.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

### **5.1 Condizioni relative al richiedente**

Possono presentare domanda per accedere ai benefici della Misura 11 solo **i soggetti che soddisfano contestualmente i requisiti di cui ai punti 1 e 2, oppure 1 e 3** di seguito precisati:

1. risultano essere **“agricoltore in attività”**, così come definito dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014, dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2015. 140 del 20/03/2015.
2. hanno presentato notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015 e al momento della domanda sono già iscritti a tale elenco;
3. hanno presentato notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015, al momento della domanda sono in possesso del documento giustificativo rilasciato dall’ Organismo di Controllo (ai sensi dell’art. 9.3

del D.M. n. 18354/2009). I richiedenti che abbiano soddisfatto le condizioni del presente punto 3, non saranno comunque ammissibili alla Misura qualora la loro iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici avvenga oltre la data del 30 giugno 2016.

La cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

5.2 Condizioni relative alle aziende miste

Le aziende miste sono ammesse ai benefici della Misura 11 solo qualora soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) siano costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da fasce tampone, siepi e filari, strade;
- b) le superfici delle unità di produzione biologica e convenzionale devono essere destinate a colture che non appartengono al medesimo gruppo coltura, di cui al precedente paragrafo 4. Tale criterio deve essere rispettato anche qualora le unità produttive aziendali siano poste in Comuni diversi della Lombardia, anche non contigui, e/o in Regioni confinanti.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) si intendono rispettate qualora un'azienda mista sia composta da unità di produzione convenzionali site in Regioni non confinanti, in quanto è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi relativi all'ammissibilità delle aziende miste:

Superfici biologiche	Superfici convenzionali	Ammissibilità domanda Misura 11
Seminativi (es. frumento)	Seminativi (es. mais)	NO
Seminativi (es. soia)	Seminativi (es. medica o altri prati avvicendati)	NO
Colture orticole (es. pomodoro)	Colture orticole (es. cipolla)	NO
Colture arboree (es. melo)	Colture arboree (es. vite)	NO
Colture arboree (es. vite)	Colture arboree (es. vite)*	NO
Seminativi + colture arboree	colture arboree	SI SOLO PER SEMINATIVI
Seminativi	Colture arboree e/o colture orticole	SI
Seminativi e/o colture orticole	Colture arboree	SI
Seminativi (ad esclusione dei prati avvicendati)	Prato permanente	SI
Prato avvicendato	Prato permanente	NO

(\*) anche in caso di deroga concessa dalla Direzione Generale Agricoltura

## 5.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

### Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Non sono ammesse a pagamento superfici ricadenti in altre regioni.

### Condizioni relative alle superfici

E' obbligatorio dichiarare in domanda **tutta** la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio.

La **superficie richiesta a premio** può ridursi **nell'arco del periodo** d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione <sup>2</sup>secondo quanto descritto nell'allegato C al presente bando.

Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute (vedi paragrafo 7.6.6) e oggetto di cambio beneficiario (vedi paragrafo 7.6.4).

Nel corso del periodo di impegno, pari a 6 anni come indicato nel precedente paragrafo 3 le particelle oggetto di sostegno devono rimanere le medesime.

La **superficie minima** oggetto di impegno è pari a **0,5 ha** di SAU per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e **1 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura. La superficie minima viene calcolata separatamente per zona altimetrica (collina/montagna o pianura), ma indipendentemente dall'operazione richiesta (conversione o mantenimento).

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

### Corrispondenza tra superfici dichiarate

#### Variazioni alla notifica di attività biologica

Ai fini della Misura 11 occorre effettuare variazione di notifica di attività biologica per le seguenti fattispecie:

- a) variazione delle attività nel numero e/o nel metodo,
- b) aumento o diminuzione di superficie aziendale condotta,
- c) aumento o diminuzione di superficie condotta con metodo biologico,
- d) aumento o diminuzione del numero di allevamenti,
- e) modifiche del macrouso delle particelle,
- f) frazionamenti/accorpamenti catastali,
- g) estirpo delle viti e altri fruttiferi.

---

<sup>2</sup> La superficie richiesta a premio nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie richiesta a premio con le domande di pagamento.

Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti:

- notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l'istruttoria chiusa positivamente;
- fascicolo aziendale aggiornato.

Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso.

In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopracitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata.

La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati.

La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio.

In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014.

### **Colture ammesse a premio**

Le operazioni si applicano alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **seminativi:** tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato D – gruppo coltura “Seminativi”.  
Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo;
- **colture orticole:** tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato D – gruppo coltura “Colture orticole”.  
Non sono ammessi a premio orti e frutteti familiari. Si intendono come familiari gli orti ed i frutteti con superfici inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, frutta, vigneti, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.
- **colture arboree**<sup>3</sup>: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato D – gruppo coltura “Colture arboree”.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

---

<sup>3</sup> Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo<sup>3</sup> istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale<sup>3</sup> all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co relativo al produttore.

- **prato permanente:** tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato D – gruppo coltura “Prato permanente”.  
Non sono ammessi a premio i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna di cui all'allegato E del presente bando;
- **colture foraggiere per aziende zootecniche:** tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato E – gruppo coltura “Colture foraggiere per aziende zootecniche”.  
Non sono ammessi a premio i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna di cui all'allegato E del presente bando.

Non sono inoltre ammesse le superfici destinate a vivaio e a colture florovivaistiche.

L'elenco delle colture ammesse (Allegato D) potrà essere aggiornato e reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile per la presentazione delle domande per la Misura 11 su Sis.Co.

### 5.3 Condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggiere per aziende zootecniche”

Possono richiedere il premio “Colture foraggiere per aziende zootecniche” le imprese con almeno un allevamento biologico o in conversione, notificato e certificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Lo specifico premio previsto per le “Colture foraggiere per aziende zootecniche” è concesso nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:

- a) conduzione di un **allevamento biologico o in conversione notificato e certificato**, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, **di consistenza non inferiore a 6 unità bestiame (UB)**;
- b) conduzione di superfici foraggiere il cui prodotto ottenuto è **reimpiegato** nel proprio allevamento per l'alimentazione del bestiame;
- c) la quantità di superficie ammessa a premio “Colture foraggiere per aziende zootecniche” deve essere pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:
  - 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna;
  - 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni classificati da ISTAT di pianura.



Per il calcolo delle UB occorre fare riferimento alla seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0.5
Altri suini	0.3
Galline ovaiole	0.014
Altro pollame	0.03

La quantità di superficie ammissibile a tale premio è quella rapportata alle UB dei soli allevamenti biologici. Alcuni esempi di calcolo sono riportati nell'allegato F.

Se nel corso dell'anno in cui è stato richiesto il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" l'allevamento risultasse aver perso la certificazione biologica, ciò comporta la non ammissibilità del gruppo coltura ed il mancato pagamento dello stesso con eventuale recupero delle somme già erogate.

Qualora l'azienda avesse chiesto a premio al momento della domanda una data quantità di superficie come gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" e, durante le fasi di controllo istruttorio relative alla stessa annualità, venisse riscontrato una diminuzione della consistenza delle UB biologiche, ne consegue che:

- la superficie ammessa a pagamento per tale gruppo coltura viene rideterminata sulla base del nuovo dato;
- la superficie richiesta in domanda come "Colture foraggere per aziende zootecniche" che eccede quella ricalcolata viene declassata al gruppo coltura di competenza (seminativo o prato permanente) con il riconoscimento del relativo premio.

6. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO

6.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno (6 anni) è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate in domanda. Tale ampliamento è possibile a seguito di acquisizione di nuove superfici o, in caso di aziende miste, qualora si adotti l'agricoltura biologica anche sulla superficie aziendale precedentemente non richiesta a premio.

L'ampliamento verificatosi successivamente alla presentazione della domanda di Misura 11 per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla Misura.

Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno **3 anni** rispetto alla scadenza della Misura.

Non si considera ampliamento il passaggio di superfici a premio dall'operazione 11.1.01 all'operazione 11.2.01.

## **6.2 Trasformazione degli impegni (Reg. UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)**

Per trasformazione di impegno si intende la **cessazione** degli impegni assunti dal beneficiario di una Misura/Operazione e la **contestuale adesione** ad impegni di un'altra Misura/Operazione che risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati.

La trasformazione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente Misura/Operazione, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

La trasformazione di impegno deve essere richiesta per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura e autorizzata dalla medesima.

### **6.2.1 Trasformazione degli impegni dalla Misura 11 verso altre Misure**

Il beneficiario che abbia in corso una domanda per la Misura 11 "Agricoltura biologica" **NON** può chiedere, per le medesime superfici, la trasformazione di tali impegni verso altri collegati a diversa Misura/Operazione in quanto non avrebbe effetti benefici significativi per l'ambiente superiori a quelli collegati alla Misura 11 e quindi l'impegno esistente non sarebbe notevolmente rafforzato nella trasformazione, come richiesto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014.

### **6.2.2 Trasformazione degli impegni da altre Misure/Operazioni alla Misura 11.**

La trasformazione degli impegni assunti sulla Misura 10, verso impegni di Misura 11 è possibile per le seguenti operazioni:

- 10.1.01 Produzioni agricole integrate;
- 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere;
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie;
- 10.1.04 Agricoltura conservativa;
- 10.1.05 Inerbimenti a scopo naturalistico;
- 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

La trasformazione degli impegni assunti sulla Misura 10 verso impegni di Misura 11 **NON** è possibile per le seguenti operazioni:

- 10.1.06 Mantenimento delle strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate;
- 10.1.07 Mantenimento funzionale delle zone umide;
- 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti;
- 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali;
- 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono;

- 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono.

## 7. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

### 7.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2016 i soggetti di cui al precedente paragrafo 5.1 possono presentare le seguenti tipologie di domanda:

- **domanda di aiuto** da parte di coloro che non hanno mai aderito alla Misura 11 e che intendono partecipare ad essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.
- **domande di pagamento** da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015, necessaria per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

### 7.2 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda:

- per i soggetti di cui al punto 2 del paragrafo 5.1 non è necessario allegare alcuna documentazione;
- per i soggetti di cui al punto 3 del paragrafo 5.1 occorre allegare il documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Certificazione (file in formato pdf; titolo "documento giustificativo OdC").
- eventuale documentazione comprovante il possesso del requisito preferenziale di cui al successivo paragrafo 8.2 punto 3 (file in formato pdf; titolo "accesso preferenziale").

### 7.3 Quando presentare la domanda di aiuto e la domanda di pagamento

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 7.5, a partire dal **31 marzo 2016** ed entro il **15 maggio 2016** come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2016**.

#### **7.4 A chi presentare la domanda**

La domanda informatizzata è indirizzata a Regione Lombardia, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

#### **7.5 Come presentare la domanda**

Le domande della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di aiuto chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del D.lgs n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore ); successivamente il file firmato digitalmente deve essere caricato a sistema come allegato.

Nei casi in cui vi sia l'impossibilità da parte del soggetto firmatario ad utilizzare gli strumenti per la firma digitale/elettronica, è ammessa la firma autografa ed il soggetto dovrà:

- compilare e firmare il modulo di autocertificazione generato da Sis.Co. relativo all'impossibilità di utilizzo degli strumenti di firma digitale;
- scaricare la domanda in formato PDF e stamparla;

- firmare la copia cartacea e, dopo averla scansata, caricare a sistema la domanda firmata con modalità autografa, il modulo di autocertificazione e copia della carta di identità in corso di validità.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato, il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

## **7.6 Modifiche alla domanda già presentata**

Le variazioni ad una domanda di aiuto o di pagamento già chiuse a Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. (Sistema delle conoscenze).

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 le domande di modifica possibili sono quelle di seguito descritte.

### **7.6.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014**

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere.

La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al **31 maggio 2016**, come previsto dal Regolamento sopraccitato.

### **7.6.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2016.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2016**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono **irricevibili**.

### **7.6.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]**

La domanda di aiuto e di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **31 luglio del 2016**.

Tale domanda non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di aiuto/pagamento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

### **7.6.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - cambio beneficiario**

Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario) mediante apposita domanda da inserire in Sis.Co allegando specifica documentazione e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario.

La domanda sarà valutata e istruita dalle Province <sup>4</sup>.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro parziale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il beneficiario subentrante.

### **7.6.5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Errori palesi**

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di aiuto o di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Amministrazione competente.

Le domande ammesse ai benefici della Misura 11 (aiuto/pagamento) possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento qualora si riconosca un errore palese.

Il riconoscimento degli errori palesi è competenza di OPR.

---

<sup>4</sup> Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

Sono errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato).
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
  - a. Nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.  
La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali).
  - b. Errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'operazione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda di aiuto, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario.
  - c. A seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
    - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
    - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
    - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
    - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

#### **7.6.6 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali per la presentazione della domanda sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile dell'operazione<sup>5</sup> entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche il Responsabile delle operazioni comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta. Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande di Misura 11.

## **8. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI**

### **8.1 Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande presentate nell'anno 2016 è pari a € 12.000.000 a valere sul bilancio dell'OPR.

### **8.2 Accesso preferenziale all'operazione**

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati;
2. conversione all'agricoltura biologica di tutta la superficie aziendale condotta;
3. presenza di sistemi di controllo per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a controllo remoto, capannina agrometeorologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo di malattia) o di biofiltri depuratori (biobed).

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al punto 1 viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste al punto 1.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste al punto 1, la stessa viene conteggiata una sola volta.

### **8.3 Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto**

Ai sensi della disciplina vigente, l'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;

---

<sup>5</sup> Il Responsabile delle operazioni è individuato nel Dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.



- la valutazione del possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso preferenziale all'aiuto (solo relativamente alla domanda di aiuto);
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, viene redatto un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- favorevole;
- sfavorevole, a seguito di esito istruttorio negativo, con relative motivazioni.

Il verbale istruttorio viene inviato ai richiedenti che entro 10 giorni possono partecipare al procedimento istruttorio, ai sensi della Legge 241/90, presentando per iscritto loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

#### **8.4 Chiusura delle istruttorie**

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile delle Operazioni 11.1.01 e 11.2.01.

#### **8.5 Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento**

Acquisiti gli esiti istruttori di cui al precedente paragrafo, il Responsabile delle Operazioni approva, con proprio provvedimento, gli elenchi delle domande:

- con esito istruttorio positivo;
- con esito istruttorio negativo.

La procedura si conclude entro il **29 luglio 2016**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

#### **8.6 Comunicazioni e pubblicazioni**

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi della legge regionale n. 30/99;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura ([www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it)).

## 9. CONTROLLI

Le domande di aiuto e di pagamento ammesse sono sottoposte ai seguenti controlli:

- controlli amministrativi <sup>6</sup>: il 100% delle domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti la misura in oggetto.

Tra i controlli amministrativi, a partire dall'annualità 2016, l'Organismo Pagatore procederà ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di conferma nel caso di impegni non ancora conclusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di conferma (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di conferma, l'OPR o suo delegato procederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco <sup>7</sup>: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.
- controlli nell'ambito dell'attività dei CAA e degli Organismi Delegati (Controlli di secondo livello).

### 9.1 Estrazione del campione per i controlli

#### Controllo in loco relativo agli impegni

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al paragrafo 3;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (cfr allegato A)

<sup>6</sup> Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

<sup>7</sup> Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (cfr allegato A)

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

### **Controllo in loco relativo alla condizionalità**

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

## **9.2 Esito dei controlli**

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM n. 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i, nonché da successivi provvedimenti regionali.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) **difformità di superficie** tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate **dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;**
- b) **mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, nonché della condizionalità**, le cui conseguenze sono disciplinate dal **DM 180/2015 del 23/01/2015** e s.m.i. nonché da successivi provvedimenti regionali;
- c) **ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.**

Di seguito si descrivono sinteticamente le conseguenze relative alle tipologie di irregolarità sopra citate.

### **a) Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014**

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovra dichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

- se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza

constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

- se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.
- se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Qualora per una data superficie si accerti che la coltura richiesta a premio appartiene ad un diverso gruppo coltura, il premio non viene riconosciuto per la superficie interessata.

**b) Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.**

#### **Condizioni di ammissibilità**

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità si applica quanto disposto dal DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" alla Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure" art. 13.

Il premio richiesto con la domanda di aiuto è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità (decadenza totale della domanda di aiuto).

Il premio richiesto con la domanda di pagamento è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità con contestuale recupero degli importi già pagati, anche riferiti alle annualità precedenti (decadenza totale della domanda di pagamento).

Il mancato rispetto anche di una sola condizione di ammissibilità descritte al precedente paragrafo 5 comporta la decadenza totale delle domande.

**Impegni di misura, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.**

Al mancato rispetto degli impegni relativi alla presente Misura si applica quanto disposto dal DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni",

Sottosezione 1 “Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013” artt. 15, 17 e 19.

In caso di mancato rispetto degli impegni relativi alla Misura l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., declinato a livello regionale con specifici provvedimenti successivi.

Le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima saranno disciplinate con successivo provvedimento regionale.

#### **Impegni pertinenti di condizionalità**

In caso di mancato rispetto degli impegni di misura e contestuale violazione degli impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili si applica quanto disposto dall'art. 16 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii declinato a livello regionale con specifici provvedimenti successivi.

#### **Impegni di condizionalità**

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 180/2015 del 23/01/2015, dalla relativa circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativo alla condizionalità.

#### **c) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.**

La decadenza della domanda si applica anche qualora il beneficiario ostacoli o impedisca lo svolgimento regolare del controllo.

### **10. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

OPR effettua il pagamento di un **anticipo**, pari al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi.

Il pagamento del **saldo** avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo l'avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

## **11. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

### **1. Rimedi amministrativi**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

### **2. Rimedi giurisdizionali**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

## **12. SANZIONI**

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

### **13. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

#### **Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "**

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza , trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

#### **Finalità e modalità del trattamento**

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

#### **Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati**

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

**Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

**Diritti dell'interessato**

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

**14. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari<sup>8</sup> alla base del presente bando:

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Titolo III, Capo II, Articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

<sup>8</sup> La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>



- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- DM 23/01/2015 n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale".
- DGR n. X/3351/2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013".
- DM 18/11/2014, n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; DM 26/02/2015, n. 1420 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", così come modificati ed integrati dalla DGR n. 3232 del 6 marzo 2015 "Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013".

**15. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

<b>FASE</b>	<b>PERIODO /TERMINE</b>
Presentazione della domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'art.13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro 15 maggio 2016
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio al 31 maggio 2016
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio al 9 giugno 2016
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1 giugno al 9 giugno 2016
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 890/2014	Entro il 31 luglio 2016
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 29 luglio 2016
Pagamento dell'anticipo	Entro il 31 dicembre 2016
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2016
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All'avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

**FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

**Misura 11 – Agricoltura Biologica**

**CONDIZIONALITA', IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI.**

**1. Condizionalità (CGO e BCAA)**

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “condizionalità” si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

A livello nazionale la Condizionalità è disciplinata dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e s.m.i. e, a livello regionale, dalla DGR n. X/3351 del 01/04/2015 “Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013” e s.m.i..

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

I criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) che costituiscono nel loro insieme la Condizionalità, sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	<b>CGO 1</b> (ex Atto A4)	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		<b>BCAA 1</b> (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		<b>BCAA 2</b> (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		<b>BCAA 3</b> (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
		<b>BCAA 4</b> (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo

	SUOLO STOCK CARBONIO	<b>BCAA 5</b> (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		<b>BCAA 6</b> (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITA'	<b>CGO 2</b> (ex Atto A1)	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		<b>CGO 3</b> (ex Atto A5)	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMEN TO DEI PAESAGGI	<b>BCAA 7</b> (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
	SICUREZZA ALIMENTARE	<b>CGO 4</b> (ex Atto B11)	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		<b>CGO 5</b> (ex Atto B10)	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a),b),d) ed e), e art. 4, 5 e 7.

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 6</b> (ex Atto A6)	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		<b>CGO 7</b> (ex Atto A7)	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		<b>CGO 8</b> (ex Atto A8)	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 9</b> (ex Atto B12)	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	<b>CGO 10</b> (ex Atto B9)	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 11</b> (ex Atto C16)	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		<b>CGO 12</b> (ex Atto C17)	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		<b>CGO 13</b> (ex Atto C18)	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	<b>BCAA 8</b> (ex standard 4.1 punto a))	Mantenimento del pascolo permanente di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.**

## 2. Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, per la Misura 11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni di Misura; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 11.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

Di seguito si elencano gli impegni pertinenti di condizionalità chiaramente collegabili agli impegni di Misura 11:

- CGO1 - impegni in ZVN (DGR n. 2208/2011): obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati; divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da effluenti di allevamento (170 Kg/ha/anno).
- GCO10 - impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

### **3. Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)**

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "attività agricola":

1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando le superfici sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno quarantacinque giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

3. lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Le superficie agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad altitudini uguali o superiori a:
  - 2000 m slm per le Alpi Occidentali
  - 1800 m slm per le Alpi Orientali

caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

### **Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti**

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Qualora l'attività agricola sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014)

l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando:

- al numeratore il numero medio delle UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo nell'effettivo periodo di pascolamento, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente;
- al denominatore la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 1420/2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere inclusi nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.



Il rispetto delle attività agricole (Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) viene verificato durante il controllo in loco delle aziende estratte a campione per la Misura 11.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dal DM 180/2015 e s.m.i.

#### **4. Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari**

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i., e declinati a livello regionale, come di seguito specificato.

Il rispetto dei requisiti minimi viene verificato durante il controllo in loco delle aziende estratte a campione per la Misura 11.

##### ***A- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI***

##### ***B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI FITOSANITARI***

<b><i>A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT</i></b>
---

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i **requisiti minimi relativi ai fertilizzanti** devono figurare:

A1 - i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati (recepimento nazionale DM 7 aprile 2006 e recepimenti regionali: allegato 2 alla DGR VIII/5868 del 21 novembre 2007 così come modificata dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009)

A2 - i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

-----

##### **A1- DGR 5868/2007 e smi**

Il beneficiario dei pagamenti agroambientali, le cui superfici aziendali ricadono in zone NON vulnerabili ai nitrati, che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati, deve rispettare tutti gli impegni disposti dall'allegato 2 della **DGR 5868/2007** e smi collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

##### **a) Adempimenti amministrativi**

Obbligo di comunicazione, fatto salvo quanto previsto dalla DGR 5868/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le aziende con centro aziendale localizzato in zona NON vulnerabile o che hanno più del 50% di terreni in zona NON vulnerabile, devono aver predisposto la comunicazione (come da modello e indicazioni di cui alla parte B e C dell'allegato 3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) in relazione al quantitativo di azoto al campo prodotto e/o utilizzato (Kg/anno) (rif. Titolo V Prospetto 1 - DGR 5868/07<sup>1</sup>) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

Le aziende nuove che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 di cui all'art. 36 comma 2 della DGR 5868/2007<sup>2</sup> e successive modifiche e integrazioni. L'adeguamento alle condizioni del programma di azione, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività.

Le aziende non zootecniche che utilizzano fertilizzanti con azoto proveniente da fonti diverse dagli e.a. devono aver predisposto la comunicazione secondo quanto stabilito dagli artt. 37<sup>3</sup>-38-39, prospetti n. 2-3-4 dell'allegato 2 della DGR 5868/07 (modello e indicazioni di cui alla parte B, C, D dell'allegato 3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

In generale le aziende sono obbligate a:

- aggiornare annualmente il PUA/PUAS ai sensi del vigente programma di azione regionale;
- integrare/aggiornare la documentazione in caso di modifiche sostanziali così come definite dal vigente programma di azione;
- conservare la documentazione aggiornata presso il centro aziendale;
- predisporre ed aggiornare il piano di monitoraggio secondo le disposizioni del programma d'azione vigente.

Le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono tenere presso la sede aziendale copia della carta tecnica regionale scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti ed un registro relativo all'utilizzazione degli e.a. ed altri fertilizzanti azotati (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) su cui registrare il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla CTR, la data dell'intervento.

Con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa.

Per l'anno 2016 il riferimento è il Decreto del Direttore generale del 27 novembre 2015, n. 8920.

## **b) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento**

Lo stoccaggio degli e.a. destinati all'utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

### *b1) Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili*

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a sostenere senza cedimenti o lesioni il peso del materiale accumulato e degli eventuali mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale

<sup>1</sup> Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

<sup>2</sup> Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

<sup>3</sup> Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

di contenimento, con possibilità di accesso ai mezzi meccanici per l'apporto e l'asportazione del materiale. Inoltre deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. In generale la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 e all'allegato 2 - art. 9 della DGR 5868/07.

*b2) Caratteristiche e dimensionamento delle strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili*

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere, ove previsto, ai fini della successiva utilizzazione agronomica, anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a. E' necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 30 centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti.

E' possibile realizzare anche contenitori in terra così come descritti all'allegato 2 - art. 11 della DGR 5868/07.

Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti culturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini. In assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 180 giorni.

Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità della vasca di stoccaggio non inferiore a 90 giorni. Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 della DGR 5868/2007.

Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i

pavimenti fessurati e grigliati, ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna.

**c) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati**

*c.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati*

Condizioni per accumulo:

- deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica
- è ammesso solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- è consentito solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
- deve avere una durata non superiore a tre mesi
- la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria
- deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve obbligatorie diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

*c.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:*

L'utilizzo agronomico è vietato:

1. In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006 e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
2. su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
3. nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
4. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
5. nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1° dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2015/2016 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;

6. nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
7. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
8. in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

*c.3) Divieti di utilizzazione dei liquami;*

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

- 1) In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 9) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- 11) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA (codice di buona pratica agricola), o nel Piano d'azione, può essere incrementato al 20%.
- 12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione;
- 13) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

*c.4) Divieti e/o limitazioni dell'utilizzazione agronomica dei fanghi:*

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi, derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992, deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente CGO l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane, in atto, ricoperti di neve oppure gelati.
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) interessati da boschi naturali;
- 7) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 8) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 9) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 10) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura;
- 11) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

*c.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.*

L'utilizzo agronomico è vietato:

- 1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;

- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

#### **d) Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati**

La quantità di azoto al campo apportato da effluenti da allevamento nella SAU ricadente in zona NON vulnerabile non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Il limite d'uso di 340 kg/ha/N/anno al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo. La quantità di azoto apportata deve comunque tenere conto delle esigenze delle colture in atto o previste.

### **A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

<b><i>B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT</i></b>
---

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare: i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzino in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

- a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al **controllo funzionale** entro il 26 novembre 2016. L'obbligo del possesso dell'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014. Fino a quella data, ai fini dell'assolvimento dell'impegno, è valida la verifica statico - funzionale. Per verifica statico- funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.



Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei **principi generali della difesa integrata obbligatoria** (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.
- c) Gli utilizzatori di prodotti tossici molto tossici e nocivi devono possedere **un'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino)** in corso di validità. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo **stoccaggio** sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al DM del 22 gennaio 2014.
- e) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle **vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili**, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Per la verifica statica della funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, richiesta dall' *RM FIT*, deve essere utilizzato il modello fac-simile di cui all'allegato D al presente bando.

### Requisiti minimi pertinenti

Tra i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni di Misura; tale sottoinsieme assume la denominazione di "requisiti minimi pertinenti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari".

Di seguito si elencano i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari chiaramente collegabili agli impegni di Misura 11:

- o RM FERT - impegni al di fuori delle ZVN: obblighi previsti dall'allegato 2 della DGR n. 5868 del 21 novembre 2007 e s.m.i: obblighi amministrativi, divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (340 Kg/ha/anno). Requisiti minimi relativi al fosforo: Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.



- RM FIT - impegni: conoscenza dei principi generali di difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012); rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente nonché eventuali misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte da alcune etichette di prodotti fitosanitari; possesso della verifica statico-funzionale relativa alla corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, rilasciata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (la verifica statico-funzionale è valida fino al 25/11/2016). Dal 26 Novembre 2016 è obbligatorio il controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuata presso centri prova autorizzati (rif. Art. 12 del Dlgs n. 150/2012).

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 14 e dall'Allegato 7 del DM 180/2015 e s.m.i.

— • —

## FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

### Misura 11 – Agricoltura Biologica

#### COMBINABILITÀ TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE

##### Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni di Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi come di seguito specificato, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Il presente allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 11 e altre Misure del PSR 2007 - 2013 e Operazioni del PSR 2014 - 2020.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di aiuto o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno sottoscritto con la domanda di aiuto per la Misura 11.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza e il beneficiario deve rispettarne gli impegni per la durata prevista.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure combinate si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza, mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Gli impegni relativi alla Misura 11 "Agricoltura biologica" **per le medesime superfici e le medesime colture** sono combinabili esclusivamente con gli impegni delle seguenti misure e operazioni.

#### 1. PSR 2007-2013.

##### Misura 214 azione I "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

La Misura 11 è combinabile con l'azione I della Misura 214.

L'azione I conserva la propria naturale scadenza (31/12/2016).

Per le superfici soggette ad impegno Misura 11 + Misura 214 azione I "Conservazione della biodiversità nelle risaie" il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

	Misura 11 Premio Seminativo riso €/ha	Misura 214 azione I Premio Impegni principali €/ha	Misura 214 azione I Premio impegno aggiuntivo gestione stoppie €/ha	Totale premi combinati €/ha
<b>Op. 11.1.01 Conversione</b>	375	87		<b>462</b>
<b>Op. 11.1.01 Conversione</b>	375	87	30	<b>492</b>
<b>Op. 11.2.01 Mantenimento</b>	345	87		<b>432</b>
<b>Op. 11.2.01 Mantenimento</b>	345	87	30	<b>462</b>

La Misura 11 NON è combinabile con gli impegni dell'azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" nell'ambito della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

## **2. PSR 2014 - 2020**

### **2.1 Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali.**

La Misura 11 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

La Misura 11 NON è combinabile con operazioni della Misura 10 diverse da quelle sopraindicate.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2020 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

#### **Misura 11 "Agricoltura biologica" e Misura 10 operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"**

Per richiedere il premio combinato sulla superficie a riso occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulla Misura 11 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - o impegno C: gestione delle stoppie;
    - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
    - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 - operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 1 premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.03

<b>Impegni</b>	<b>Totale premio Combinato (€/ha)</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	<b>465</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	<b>505</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	<b>655</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [ impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	<b>645</b>

Tabella n. 2 Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.03

<b>Impegni</b>	<b>Totale premio Combinato (€/ha)</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	<b>435</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	<b>475</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	<b>625</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	<b>615</b>

**Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”**

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie e per la medesima coltura occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulla Misura 11 e sull'Operazione 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per l'operazione 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di aiuto a valere sul bando della Misura 10.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 3 Premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	Totale premio Combinato (€/ha)
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.1.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.1.01
Seminativi	100	375	475
Colture orticole	100	600	700
Colture arboree	100	900	1.000
Prato permanente	100	120	220
Colture foraggere	100	600	700

Tabella n. 4 Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	Totale premio Combinato (€/ha)
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.2.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.2.01
Seminativi	100	345	445
Colture orticole	100	540	640
Colture arboree	100	810	910
Prato permanente	100	110	210
Colture foraggere	100	540	640

**Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.**

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulla Misura 11 e sulle Operazioni 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per le operazioni 10.1.03 e 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di aiuto a valere sul bando della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - o impegno C: gestione delle stoppie;
  - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e operazione 10.1.10, per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 5 Premio combinato Operazione 11.1.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

<b>Impegni</b>	<b>Totale premio Combinato (€/ha)</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	<b>560</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	<b>600</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio D] + impegni principali op. 10.1.10	<b>750</b>
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	<b>740</b>

Tabella n. 6 Premio combinato Operazione 11.2.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

<b>Impegni</b>	<b>Totale premio Combinato (€/ha)</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	<b>530</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	<b>570</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio D] + impegni principali op. 10.1.10	<b>720</b>
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	<b>710</b>

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 – Agricoltura Biologica

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO

Nell’arco del periodo d’impegno (6 anni) la **superficie richiesta a premio** può ridursi di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione <sup>1</sup>.

Di seguito si riportano alcuni esempi relativi a riduzioni di superficie richieste a premio.

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	100 ha	-
domanda pagamento 2018	85 ha	-15
domanda pagamento 2019	85 ha	-
Domanda pagamento 2020	85 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		15

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE AMMESSA a seguito di precedente ampliamento della superficie richiesta a premio

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	130 ha	-
domanda pagamento 2017	115 ha	-15
domanda pagamento 2018	115 ha	
domanda pagamento 2019	115 ha	-
Domanda pagamento 2020	115 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		-15

Sia per l’esempio 1 che per l’esempio 2:

la riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della riduzione massima consentita calcolata sulla domanda di aiuto.

La massima riduzione ammessa (15 ha) può essere ottenuta anche con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15 ha).

<sup>1</sup> La superficie richiesta a premio nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie richiesta a premio con le domande di pagamento.

**In caso di riduzione della superficie, per la superficie non più oggetto di impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici richieste a contributo.**

**ESEMPIO 3 – RIDUZIONE NON AMMESSA**

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	130 ha	-
domanda pagamento 2017	114,9 ha	- 15,1
domanda pagamento 2018	114,9 ha	-
domanda pagamento 2019	114,9 ha	-
Domanda pagamento 2020	114,9 ha	
<b>TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO</b>		<b>-15,1</b>

**La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.**

La massima riduzione ammessa (15 ha) si considera raggiunta anche se ottenuta con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8,1 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15,1 ha)



**FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

**Misura 11 – Agricoltura Biologica**

**ELENCO CODICI CULTURA AMMISSIBILI**

CODICI CULTURA AMMESSI AL GRUPPO CULTURA "SEMINATIVI"						
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
113	000	040	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		A94	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
350	000	040	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.)		601	AGROSTIS CANINA L.
353	000	040	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)		604	AGROSTIS CAPILLARIS L.
351	000	040	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)		602	AGROSTIS GIGANTEA ROTH.
352	000	040	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)		603	AGROSTIS STOLONIFERA L.
222	000	040	ANETO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B84	ANETO PER LA PRODUZIONE DI SEME
289	000	040	ANICE COMUNE		C57	ANICE COMUNE
261	000	040	AVENA ALTISSIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME		C30	AVENA ALTISSIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME
533	000	040	AVENA - DA GRANELLA		090	AVENA
223	000	040	AVENA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B85	AVENA PER LA PRODUZIONE DI SEME
908	000	040	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F39	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
907	000	040	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F38	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
240	000	040	BARBABIETOLA DA		240	BARBABIETOLA

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			ZUCCHERO			DA ZUCCHERO
906	000	040	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F37	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
116	000	040	BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME		A96	BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME
024	000	040	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA FORAGGIO		A23	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA FORAGGIO
905	000	040	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F36	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
284	000	040	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME		C53	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME
239	000	040	BROCCOLETTO DI RAPA DA SEME		C01	BROCCOLETTO DI RAPA DA SEME
056	000	040	CANAPA GREGGIA O MACERATA		720	CANAPA GREGGIA O MACERATA
846	000	040	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)		F25	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)
273	000	040	CARDI PER LA PRODUZIONE DI SEME		C43	CARDI PER LA PRODUZIONE DI SEME
027	000	040	CAROTA - DA FORAGGIO		A24	CAROTA - DA FORAGGIO
912	000	040	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI		F40	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI

			SEME			SEME
913	000	040	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME		F41	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME
119	000	040	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME		A97	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME
028	000	040	CAVOLO - DA FORAGGIO		A25	CAVOLO - DA FORAGGIO
282	000	040	CAVOLO BROCCOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C51	CAVOLO BROCCOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
276	000	040	CAVOLO CINESE PER LA PRODUZIONE DI SEME		C46	CAVOLO CINESE PER LA PRODUZIONE DI SEME
916	000	040	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F43	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME
915	000	040	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F42	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
954	000	040	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO		F53	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO
278	000	040	CAVOLO RAPA DA SEME		C47	CAVOLO RAPA DA SEME
544	000	040	CECE		302	CECE
918	000	040	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F44	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
545	000	040	CHENOPODIUM QUINOA		E03	CHENOPODIUM QUINOA
920	000	040	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME		F45	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
923	000	040	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME		F47	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
922	000	040	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI		F46	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			SEME			SEME
409	000	040	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA SEME		D54	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA SEME
274	000	040	COCOMERO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C44	COCOMERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
354	000	040	CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)		605	ARRHENATHERUM ELATIUS L.
241	011	040	COLZA - SEMI	IBRIDI	C03	COLZA - SEMI IBRIDI
241	000	040	COLZA - SEMI		180	COLZA E RAVIZZONE DA GRANELLA
224	000	040	COLZA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B86	COLZA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
225	000	040	COLZA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B87	COLZA PER LA PRODUZIONE DI SEME
226	000	040	CORIANDOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B88	CORIANDOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
662	000	040	COTONE		800	COTONE
253	000	040	CUMINO - CUMINO ROMANO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C20	CUMINO - CUMINO ROMANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
247	000	040	DOLCETTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)		C13	DOLCETTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
355	000	040	ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)		606	DACTYLIS GLOMERATA L.
562	054	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON	330	ERBA MEDICA

				PERMANENTE		
562	154	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G84	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
562	013	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E04	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
357	013	040	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D21	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
357	000	040	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))		332	MEDICAGO SATIVA L.
897	050	040	ERBAIO DI GRAMINACEE	ANNUALE - NON PERMANENTE	620	ERBAIO DI GRAMINACEE
800	050	040	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ANNUALE - NON PERMANENTE	630	ERBAIO DI LEGUMINOSE
699	050	040	ERBAIO MISTO	ANNUALE - NON PERMANENTE	640	ERBAIO MISTO
121	000	040	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B00	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
121	013	040	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F91	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
257	000	040	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI		C24	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			SEME			DI SEME
257	013	040	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C25	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
248	000	040	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C14	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
248	013	040	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C15	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
258	000	040	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME		C26	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME
258	013	040	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C27	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
260	000	040	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME		C29	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME
260	013	040	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G20	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
123	000	040	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B03	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME

123	013	040	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F92	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
009	000	040	FARRO		041	FARRO
238	000	040	FARRO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C00	FARRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
575	153	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G85	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
575	013	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E07	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
575	053	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	E08	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
574	000	040	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO		210	FAVA E FAVETTA
574	013	040	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E06	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
358	000	040	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)		D22	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)
358	013	040	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G54	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.) - EFA - AREA DI INTERESSE

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

						ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
434	000	040	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI - DA SEME		D75	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI - DA SEME
255	000	040	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI PER LA PRODUZIONE DI SEME		C22	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI PER LA PRODUZIONE DI SEME
440	000	040	FESTUCA INDURITA - DA SEME		D80	FESTUCA INDURITA - DA SEME
254	000	040	FESTUCA INDURITA PER LA PRODUZIONE DI SEME		C21	FESTUCA INDURITA PER LA PRODUZIONE DI SEME
359	000	040	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)		607	FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.
360	000	040	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.)		608	FESTUCA OVINA L.
361	000	040	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)		609	FESTUCA PRATENSIS HUDS.
362	000	040	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.)		611	FESTUCA RUBRA L.
862	153	040	FIENO GRECO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	H04	FIENO GRECO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
862	154	040	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	H05	FIENO GRECO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa



862	013	040	FIENO GRECO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F26	FIENO GRECO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
862	053	040	FIENO GRECO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	F27	FIENO GRECO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
862	054	040	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F28	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
126	000	040	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B04	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
364	000	040	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))		616	PHLEUM BERTOLINII (DC)
365	000	040	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.)		617	PHLEUM PRATENSE L.
403	000	040	FLEOLO BULBOSO - DA SEME		D48	FLEOLO BULBOSO - DA SEME
256	000	040	FLEOLO BULBOSO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C23	FLEOLO BULBOSO PER LA PRODUZIONE DI SEME
082	000	040	GIRASOLE		A69	GIRASOLE
586	000	040	GIRASOLE - DA FORAGGIO		E13	GIRASOLE - DA FORAGGIO
005	000	040	GIRASOLE - SEMI		170	GIRASOLE DA GRANELLA
227	000	040	GIRASOLE PER LA PRODUZIONE DI SEME		B89	GIRASOLE PER LA PRODUZIONE DI SEME
002	000	040	GRANO (FRUMENTO) DURO		050	GRANO (FRUMENTO) DURO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

229	000	040	GRANO (FRUMENTO) DURO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B91	GRANO (FRUMENTO) DURO PER LA PRODUZIONE DI SEME
587	000	040	GRANO (FRUMENTO) TENERO		040	GRANO (FRUMENTO) TENERO
230	000	040	GRANO (FRUMENTO) TENERO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B92	GRANO (FRUMENTO) TENERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
597	000	040	GRANO SARACENO		120	GRANO SARACENO
347	000	040	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN		D16	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN
346	000	040	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN DA SEME		D15	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN DA SEME
108	000	040	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO		020	SILOMAIS E MAIS CEROSO
001	000	040	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA		010	MAIS DA GRANELLA
603	000	040	GRANTURCO (MAIS) DOLCE		030	MAIS DOLCE
267	000	040	GRANTURCO (MAIS) DOLCE PER LA PRODUZIONE DI SEME		C32	GRANTURCO (MAIS) DOLCE PER LA PRODUZIONE DI SEME
231	000	040	GRANTURCO (MAIS) PER LA PRODUZIONE DI SEME		B93	GRANTURCO (MAIS) PER LA PRODUZIONE DI SEME
268	000	040	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN		C33	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN
269	000	040	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN PER LA PRODUZIONE		C34	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN PER LA

			DI SEME			PRODUZIONE DI SEME
232	000	040	INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B94	INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
128	000	040	LATTUGA LATTUGHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B05	LATTUGA LATTUGHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
607	000	040	LEGUMINOSE DA GRANELLA		E21	LEGUMINOSE DA GRANELLA
609	000	040	LINO - DA FORAGGIO		E23	LINO - DA FORAGGIO
610	000	040	LINO - SEMI		590	LINO NON TESSILE
055	000	040	LINO DA FIBRA		740	LINO TESSILE
367	000	040	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO))		591	LINUM USITATISSIMUM L. (SEMI DI LINO)
366	000	040	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE))		741	LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE)
046	053	040	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	A47	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
046	054	040	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A48	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
368	000	040	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)		613	LOLIUM MULTIFLORUM LAM.
370	000	040	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM		614	LOLIUM PERENNE L.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			PERENNE L.)			
369	000	040	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)		615	LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.
612	013	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E25	LUPINELLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
612	154	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G92	LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
612	054	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	E26	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
371	013	040	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D23	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
371	000	040	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)		623	ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.
618	013	040	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G93	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici

618	000	040	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI		220	LUPINO DOLCE
051	154	040	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F78	LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
051	054	040	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A54	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
372	013	040	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G55	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.) - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
372	000	040	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)		331	MEDICAGO LUPOLINA L.
129	000	040	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B06	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME
130	000	040	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME		B07	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
624	000	040	MIGLIO		130	MIGLIO
955	000	040	NAVONI RUTABAGA		181	NAVONI RUTABAGA E ALTRI PRODOTTI SIMILI DA FORAGGIO
091	000	040	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO		A73	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
870	000	040	ORZO		080	ORZO
233	000	040	ORZO PER LA PRODUZIONE DI		B95	ORZO PER LA PRODUZIONE DI

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			SEME			SEME
109	000	040	PANICO		A88	PANICO
132	000	040	PATATA DA SEME		B08	PATATA DA SEME
133	000	040	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME		B09	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
020	013	040	PISELLI ALLO STATO SECCO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A20	PISELLI ALLO STATO SECCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
020	000	040	PISELLI ALLO STATO SECCO		200	PISELLO SECCO
373	013	040	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G56	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.) - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
373	000	040	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)		201	PISUM SATIVUM L.
446	000	040	POA ANNUA - DA SEME		D84	POA ANNUA - DA SEME
374	000	040	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L.)		618	POA NEMORALIS L.
376	000	040	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)		621	POA PALUSTRIS - POA TRIVIALIS L.
375	000	040	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.)		619	POA PRATENSIS L.
134	000	040	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B10	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME

136	000	040	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B11	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
898	051	040	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F34	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
600	051	040	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	E19	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
700	051	040	PRATO PASCOLO MISTO	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	350	PRATO POLIFITA DA VICENDA
336	051	040	PRATO POLIFITA	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	H11	PRATO POLIFITA - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
934	000	040	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F48	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
137	000	040	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B12	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
431	000	040	RAFANO - DA SEME		D74	RAFANO - DA SEME
141	000	040	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B13	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
242	000	040	RAVIZZONE - SEMI		C07	RAVIZZONE - SEMI
242	001	040	RAVIZZONE - SEMI	IBRIDO	G18	RAVIZZONE - SEMI - IBRIDO
019	099	070	RISONE	ALTRO	H10	RISONE - ALTRO
097	000	070	RISONE LUNGO A		230	RISO
098	000	070	RISONE LUNGO B		A79	RISONE LUNGO B
105	000	070	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)		A86	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
095	000	070	RISONE MEDIO		A78	RISONE MEDIO
094	000	070	RISONE TONDO		A77	RISONE TONDO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

104	000	070	RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)		A85	RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
234	000	040	RUCOLA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B96	RUCOLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
142	000	040	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B14	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME
145	000	040	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B15	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
681	000	040	SEGALA		070	SEGALE
686	000	040	SENAPE		185	SENAPE
436	000	040	SENAPE BRUNA		D76	SENAPE BRUNA
437	000	040	SENAPE BRUNA - DA SEME		D77	SENAPE BRUNA - DA SEME
438	000	040	SENAPE NERA		D78	SENAPE NERA
439	000	040	SENAPE NERA - DA SEME		D79	SENAPE NERA - DA SEME
687	000	040	SESAMO		184	SESAMO
149	000	040	SESAMO DA FORAGGIO		B19	SESAMO DA FORAGGIO
690	013	040	SOIA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E57	SOIA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
004	013	040	SOIA - FAVE	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A02	SOIA - FAVE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
004	000	040	SOIA - FAVE		160	SOIA DA GRANELLA
694	000	040	SORGO DA GRANELLA		100	SORGO DA GRANELLA



236	000	040	SORGO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B98	SORGO PER LA PRODUZIONE DI SEME
698	000	040	SPELTA		E60	SPELTA
377	000	040	SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.)		042	TRITICUM SPELTA L.
146	000	040	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B16	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
840	013	040	SULLA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F20	SULLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
840	153	040	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	H02	SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
840	154	040	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	H03	SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
840	053	040	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	F21	SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
840	054	040	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F22	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
378	000	040	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)		622	HEDYSARUM CORONARIUM L.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

378	013	040	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D24	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
025	000	040	TABACCO		250	TABACCO
083	000	040	TOPINAMBUR		255	TOPINAMBUR
152	053	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	340	TRIFOGLIO
152	153	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	F96	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
152	154	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F97	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
152	013	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B23	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
152	054	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	B24	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
379	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D25	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture

						azotofissatrici
379	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)		341	TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.
381	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D27	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
381	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)		342	TRIFOLIUM HYBRIDUM L.
383	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D29	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
383	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)		343	TRIFOLIUM INCARNATUM L.
384	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D30	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
384	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.		344	TRIFOLIUM PRATENSE L.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			TRIFOLIUM PRATENSE L.)			
385	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D31	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
385	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)		345	TRIFOLIUM REPENS L.
388	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D35	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
388	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)		346	TRIFOLIUM RESUPINATUM L.
154	000	040	TRITICALE		060	FRUMENTO SEGALATO (TRITICALE)
237	000	040	TRITICALE PER LA PRODUZIONE DI SEME		B99	TRITICALE PER LA PRODUZIONE DI SEME
443	000	040	TRITORDEUM		D82	TRITORDEUM
426	000	040	TRITORDEUM - DA FORAGGIO		D69	TRITORDEUM - DA FORAGGIO
244	000	040	TRITORDEUM - INSILATO		110	INSILATO DI CEREALI
448	000	040	TRITORDEUM PER LA PRODUZIONE DI SEME		D85	TRITORDEUM PER LA PRODUZIONE DI SEME
159	000	040	VECCE		308	VECCIA

159	013	040	VECCE	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B32	VECCE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
079	153	040	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	F79	VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
079	154	040	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F80	VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
079	013	040	VECCE - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A61	VECCE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
079	053	040	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	A62	VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
079	054	040	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A63	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
389	013	040	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D36	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
389	000	040	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)		309	VICIA SATIVA L.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

390	013	040	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D37	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
390	000	040	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)		311	VICIA VILLOSA ROTH.
271	153	040	VECCIA SATIVA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G21	VECCIA SATIVA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
271	154	040	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G22	VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
271	013	040	VECCIA SATIVA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C35	VECCIA SATIVA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
271	053	040	VECCIA SATIVA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	C36	VECCIA SATIVA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
271	054	040	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	C37	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
272	153	040	VECCIA VILLOSA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G23	VECCIA VILLOSA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
272	154	040	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G24	VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON

						PERMANENTE-efa
272	013	040	VECCIA VILLOSA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C39	VECCIA VILLOSA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
272	053	040	VECCIA VILLOSA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	C40	VECCIA VILLOSA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
272	055	080	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C42	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
272	054	040	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	C41	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
147	000	040	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B17	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME
148	000	040	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B18	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME

CODICI COLTURA AMMESSI AL GRUPPO CULTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECHNICHE"						
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
533	000	040	AVENA - DA GRANELLA		090	AVENA
024	000	040	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA		A23	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			FORAGGIO			DA COSTA) DA FORAGGIO
027	000	040	CAROTA - DA FORAGGIO		A24	CAROTA - DA FORAGGIO
028	000	040	CAVOLO - DA FORAGGIO		A25	CAVOLO - DA FORAGGIO
954	000	040	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO		F53	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO
545	000	040	CHENOPODIUM QUINOA		E03	CHENOPODIUM QUINOA
562	054	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	330	ERBA MEDICA
562	154	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G84	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
562	013	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E04	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
562	055	080	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	E05	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
897	050	040	ERBAIO DI GRAMINACEE	ANNUALE - NON PERMANENTE	620	ERBAIO DI GRAMINACEE
800	050	040	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ANNUALE - NON PERMANENTE	630	ERBAIO DI LEGUMINOSE
699	050	040	ERBAIO MISTO	ANNUALE - NON PERMANENTE	640	ERBAIO MISTO
575	153	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G85	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON



						PERMANENTE - efa
575	013	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E07	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
575	053	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	E08	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
862	153	040	FIENO GRECO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	H04	FIENO GRECO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
862	154	040	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	H05	FIENO GRECO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
862	013	040	FIENO GRECO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F26	FIENO GRECO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
862	053	040	FIENO GRECO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	F27	FIENO GRECO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
862	055	080	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	F29	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
862	054	040	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F28	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

						PERMANENTE
586	000	040	GIRASOLE - DA FORAGGIO		E13	GIRASOLE - DA FORAGGIO
587	000	040	GRANO (FRUMENTO) TENERO		040	GRANO (FRUMENTO) TENERO
108	000	040	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO		020	SILOMAIS E MAIS CEROSO
609	000	040	LINO - DA FORAGGIO		E23	LINO - DA FORAGGIO
046	053	040	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	A47	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
046	055	080	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A49	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
046	054	040	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A48	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
612	154	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G92	LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
612	013	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E25	LUPINELLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici

612	055	080	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	E27	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
612	054	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	E26	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
051	154	040	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F78	LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
051	055	080	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A55	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
051	054	040	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A54	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
955	000	040	NAVONI RUTABAGA		181	NAVONI RUTABAGA E ALTRI PRODOTTI SIMILI DA FORAGGIO
091	000	040	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO		A73	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
870	000	040	ORZO		080	ORZO
065	009	560	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	380	PASCOLO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

898	051	040	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F34	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
898	052	080	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	370	PRATO-PASCOLO
600	051	040	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	E19	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
600	052	080	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	E20	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
700	051	040	PRATO PASCOLO MISTO	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	350	PRATO POLIFITA DA VICENDA
700	052	080	PRATO PASCOLO MISTO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	360	PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)
336	051	040	PRATO POLIFITA	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	H11	PRATO POLIFITA - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
336	052	080	PRATO POLIFITA	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	H12	PRATO POLIFITA - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
681	000	040	SEGALA		070	SEGALE
149	000	040	SESAMO DA FORAGGIO		B19	SESAMO DA FORAGGIO
690	013	040	SOIA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E57	SOIA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici

840	153	040	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	H02	SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
840	154	040	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	H03	SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
840	013	040	SULLA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F20	SULLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
840	053	040	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	F21	SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
840	055	080	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	F23	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
840	054	040	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F22	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
152	053	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	340	TRIFOGLIO
152	153	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	F96	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

152	154	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F97	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
152	013	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B23	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
152	055	080	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	B25	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
152	054	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	B24	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
154	000	040	TRITICALE		060	FRUMENTO SEGALATO (TRITICALE)
426	000	040	TRITORDEUM - DA FORAGGIO		D69	TRITORDEUM - DA FORAGGIO
244	000	040	TRITORDEUM - INSILATO		110	INSILATO DI CEREALI
159	013	040	VECCE	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B32	VECCE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
159	000	040	VECCE		308	VECCIA
079	153	040	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	F79	VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa

079	154	040	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F80	VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
079	013	040	VECCE - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A61	VECCE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
079	053	040	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	A62	VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
079	055	080	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A64	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
079	054	040	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A63	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
271	153	040	VECCIA SATIVA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G21	VECCIA SATIVA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
271	154	040	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G22	VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
271	013	040	VECCIA SATIVA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C35	VECCIA SATIVA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

271	053	040	VECCIA SATIVA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	C36	VECCIA SATIVA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
271	055	080	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C38	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
271	054	040	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	C37	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
272	153	040	VECCIA VILLOSA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G23	VECCIA VILLOSA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
272	154	040	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G24	VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
272	013	040	VECCIA VILLOSA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C39	VECCIA VILLOSA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
272	053	040	VECCIA VILLOSA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	C40	VECCIA VILLOSA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
272	055	080	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C42	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
272	054	040	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON	C41	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO -



				PERMANENTE		NON PERMANENTE
--	--	--	--	------------	--	----------------

CODICI COLTURA AMMESSI AL GRUPPO COLTURA "COLTURE ORTICOLE"						
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
901	000	040	AGLIO		901	AGLIO
221	000	040	ANETO		B83	ANETO
291	000	040	ARNICA		C58	ARNICA
902	000	060	ASPARAGO		902	ASPARAGO
902	001	440	ASPARAGO	FRONDE VERDI	F35	ASPARAGO FRONDE VERDI
115	000	040	BARBABIETOLA DA ORTO		942	BARBABIETOLA DA ORTO
297	000	040	BARDANA		C63	BARDANA
903	000	040	BASILICO		903	BASILICO
294	000	040	BASILICO SANTO		C60	BASILICO SANTO
904	000	040	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)		904	BIETOLA DA ORTO
306	000	040	BORRAGINE		C74	BORRAGINE
972	000	040	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)		F68	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)
117	000	040	BROCCOLETTO DI RAPA		943	BROCCOLETTO DI RAPA
970	000	040	BROCCOLO		F66	BROCCOLO
066	000	040	CALENDULA		A58	CALENDULA
324	000	040	CAMOMILLA		C93	CAMOMILLA
325	000	040	CAMOMILLA ROMANA		C94	CAMOMILLA ROMANA
968	000	440	CAPPERO		F64	CAPPERO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

909	000	060	CARCIOFO		909	CARCIOFO
910	000	040	CARDI		910	CARDO
326	000	040	CARDO MARIANO (SILYBUM MARIANUM)		C95	CARDO MARIANO (SILYBUM MARIANUM)
911	000	040	CAROTA		911	CAROTA
118	000	040	CAVOLFIORE		944	CAVOLFIORE
914	000	040	CAVOLO		914	CAVOLO
275	000	040	CAVOLO CINESE		C45	CAVOLO CINESE
277	000	040	CAVOLO RAPA		949	RAPA
917	000	040	CETRIOLO		917	CETRIOLO
029	000	040	CICERCHIA		303	CICERCHIA
919	000	040	CICORIA		919	CICORIA O RADICCHIO
548	000	040	CICORIA - RADICI DI CICORIA		248	RADICI DI CICORIA
921	000	040	CIPOLLA		921	CIPOLLA
219	000	040	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA ORTO		B81	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA ORTO
942	000	040	CIPOLLINA		F50	CIPOLLINA
924	000	040	COCOMERO		924	COCOMERO
249	000	040	CORIANDOLO		C16	CORIANDOLO
252	000	040	CUMINO - CUMINO ROMANO		C19	CUMINO - CUMINO ROMANO
169	000	040	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)		B40	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
925	000	040	FAGIOLINO		925	FAGIOLINO
925	013	040	FAGIOLINO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	H06	FAGIOLINO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
122	000	040	FAGIOLO		B01	FAGIOLO

122	013	040	FAGIOLO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B02	FAGIOLO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
453	000	040	FAGIOLO DALL'OCCHIO		D88	FAGIOLO DALL'OCCHIO
453	013	040	FAGIOLO DALL'OCCHIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D89	FAGIOLO DALL'OCCHIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
217	000	040	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)		B78	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)
217	013	040	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B79	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
454	000	040	FAGIOLO DI LIMA		D90	FAGIOLO DI LIMA
454	013	040	FAGIOLO DI LIMA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D91	FAGIOLO DI LIMA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
259	000	040	FAGIOLO DI SPAGNA		C28	FAGIOLO DI SPAGNA
259	013	040	FAGIOLO DI SPAGNA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G19	FAGIOLO DI SPAGNA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
124	000	040	FAGIUOLO FRESCO		191	FAGIUOLO FRESCO
124	013	040	FAGIUOLO FRESCO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F93	FAGIUOLO FRESCO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

						azotofissatrici
125	000	040	FAVA FRESCA		192	FAVA FRESCA
125	013	040	FAVA FRESCA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F94	FAVA FRESCA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
574	000	040	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO		210	FAVA E FAVETTA
926	000	040	FINOCCHIO		926	FINOCCHIO
927	000	040	FRAGOLA		927	FRAGOLA
162	000	040	INDIVIA O SCAROLA		945	INDIVIA
473	000	060	LAMPONE		473	LAMPONE
127	000	040	LATTUGA LATTUGHINO		946	LATTUGA
445	000	040	LAVANDA		D83	LAVANDA
016	000	040	LENTICCHIE		301	LENTICCHIA
016	013	040	LENTICCHIE	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A15	LENTICCHIE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
964	000	040	MAGGIORANA		F60	MAGGIORANA
348	000	040	MALVA		D17	MALVA
930	000	040	MELANZANA		930	MELANZANA
961	000	040	MELISSA		F57	MELISSA
931	000	040	MELONE		931	MELONE
962	000	040	MENTA		F58	MENTA
279	000	040	MENTA DOLCE		C48	MENTA DOLCE
280	000	040	MENTA PIPERITA		C49	MENTA PIPERITA
281	000	040	MENTUCCIA		C50	MENTUCCIA
475	000	060	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE		475	MIRTILLO

			"VACCINIUM"			
318	000	440	MIRTO		C86	MIRTO
474	000	060	MORE		474	MORA
963	000	040	ORIGANO		F59	ORIGANO
131	000	040	ORTIVE A PIENO CAMPO		260	PIANTE ORTICOLE A PIENO CAMPO
710	000	040	PATATA		710	PATATA
089	000	040	PATATA AMERICANA (BATATA)		A72	PATATA AMERICANA (BATATA)
070	000	040	PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA		A60	PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA
151	000	040	PEPERONCINO PEPERETTA		B21	PEPERETTA
932	000	040	PEPERONE		932	PEPERONE
652	013	040	PISELLI ALLO STATO FRESCO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G94	PISELLI ALLO STATO FRESCO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
652	000	040	PISELLI ALLO STATO FRESCO		190	PISELLO FRESCO
285	000	040	PISELLI DA ORTO		G25	PISELLI DA ORTO -
285	013	040	PISELLI DA ORTO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G26	PISELLI DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
656	000	040	POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		654	POMODORINO
657	000	040	POMODORINO DA MENSA		E43	POMODORINO DA MENSA
658	000	040	POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA		651	POMODORO ALLUNGATO SAN MARZANO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			TRASFORMAZIONE			
664	000	040	POMODORO ALLUNGATO DA MENZA		652	POMODORO ALLUNGATO ALTRE VARIETA'
659	000	040	POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		650	POMODORO
665	000	040	POMODORO TONDO DA MENZA		653	POMODORO TONDO ALTRE VARIETA'
135	000	040	PORRO		948	PORRO
933	000	040	PREZZEMOLO		933	PREZZEMOLO
935	000	040	RADICCHIO		F49	RADICCHIO
429	000	040	RAFANO		D73	RAFANO
936	000	040	RAVANELLO		936	RAVANELLO
480	000	060	RIBES BIANCO (UVA SPINA)		478	UVA SPINA
477	000	060	RIBES NERO		477	RIBES
481	000	060	RIBES ROSSO		D93	RIBES ROSSO
965	000	040	ROSMARINO		F61	ROSMARINO
412	000	040	ROVEJA PISELLO SELVATICO		D56	ROVEJA PISELLO SELVATICO
167	000	040	RUCOLA		B39	RUCOLA
966	000	040	SALVIA		F62	SALVIA
413	000	040	SANTOREGGIA MONTANA		D57	SANTOREGGIA MONTANA
680	000	040	SCALOGNI		E54	SCALOGNI
938	000	040	SEDANO		938	SEDANO
956	000	040	SEDANO RAPA		F54	SEDANO RAPA
939	000	040	SPINACIO		939	SPINACIO
951	000	040	TIMO		F51	TIMO
416	000	040	VALERIANA		D60	VALERIANA
417	000	040	VERBENA OFFICINALE		D61	VERBENA OFFICINALE
952	000	040	ZAFFERANO		F52	ZAFFERANO

421	000	040	ZENZERO		D64	ZENZERO
940	000	040	ZUCCA		940	ZUCCA
941	000	040	ZUCCHINO		941	ZUCCHINO

CODICI CULTURA AMMESSI AL GRUPPO CULTURA "COLTURE ARBOREE"						
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
831	000	360	ACTINIDIA (KIWI)		831	ACTINIDIA
200	000	240	AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)		439	ALTRI AGRUMI
671	000	360	ALBICOCCO		671	ALBICOCCO
201	000	240	ARANCIO		431	ARANCIO
432	000	240	BERGAMOTTO		432	BERGAMOTTO
542	000	120	CASTAGNO DA MENZA		822	CASTAGNO
672	000	360	CILIEGIO		672	CILIEGIO
182	000	480	CILIEGIO SELVATICO		B50	CILIEGIO SELVATICO
996	000	100	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)		F73	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)
993	000	100	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE		F70	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE
661	000	360	COTOGNO		661	COTOGNO
472	000	360	FICO		472	FICO
170	000	120	FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA		820	ALTRA FRUTTA A GUSCIO
228	000	360	GIUGGIOLO		B90	GIUGGIOLO
204	000	240	LIMONE		436	LIMONE
471	000	360	LOTO (KAKI)		471	LOTO O KAKI
076	000	440	LUPPOLO		731	LUPPOLO
202	000	240	MANDARINO		437	MANDARINO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

072	000	120	MANDORLE		823	MANDORLO
442	000	360	MELE DA SIDRO		D81	MELE DA SIDRO
441	000	360	MELE DA TAVOLA		440	MELO
896	000	360	MELE DA TRASFORMAZIONE		F33	MELE DA TRASFORMAZIONE
044	000	360	MELO		A46	MELO
408	000	360	MELOGRANO		D53	MELOGRANO
476	000	360	NESPOLO		476	NESPOLO
071	000	120	NOCCIOLE DA MENSA		824	NOCCIOLO
073	000	120	NOCI COMUNI DA MENSA		825	NOCE
111	000	160	OLIVE DA OLIO		422	OLIVO PER OLIVE DA OLIO
102	000	160	OLIVE DA TAVOLA		A84	OLIVE DA TAVOLA
100	000	160	OLIVO		421	OLIVO PER OLIVE DA TAVOLA
452	000	280	PERE DA SIDRO		D87	PERE DA SIDRO
451	000	280	PERE DA TAVOLA		450	PERO
895	000	280	PERE DA TRASFORMAZIONE		F32	PERE DA TRASFORMAZIONE
802	000	280	PERO		F17	PERO
189	000	480	PERO SELVATICO		B58	PERO SELVATICO
801	000	320	PESCA DA TAVOLA		460	PESCO
803	000	320	PESCA DA TRASFORMAZIONE		F18	PESCA DA TRASFORMAZIONE
804	000	320	PESCA NETTARINA		461	NETTARINA
205	000	240	POMPELMO		438	POMPELMO
950	000	360	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		674	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
673	000	360	SUSINO		673	SUSINO
849	000	220	UVA DA MENSA		417	VITE PER UVA DA MENSA
166	000	220	UVA DA TRASFORMAZIONE		B38	UVA DA TRASFORMAZIONE



187	000	220	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA		B56	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA
087	000	210	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO		409	VITE PER VITIGNI SPERIMENTALI
161	000	200	VITE		418	VITE PER UVA DA AUTOCONSUMO
163	P01	210			414	VITE PER UVA DA VINO IN ZONA DOC E/O DOCG
163	P02	210			415	VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT
163	P03	210			416	VITE PER UVA VINO DA TAVOLA IN ALTRE ZONE

CODICI CULTURA AMMESSI AL GRUPPO CULTURA "PRATO PERMANENTE"						
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
562	055	080	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	E05	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
862	055	080	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	F29	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
046	055	080	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A49	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

612	055	080	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	E27	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
051	055	080	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A55	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
065	009	560	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	380	PASCOLO
898	052	080	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	370	PRATO-PASCOLO
600	052	080	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	E20	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
700	052	080	PRATO PASCOLO MISTO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	360	PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)
336	052	080	PRATO POLIFITA	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	H12	PRATO POLIFITA - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
840	055	080	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	F23	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

152	055	080	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	B25	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
079	055	080	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A64	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
271	055	080	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C38	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
272	055	080	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C42	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

## FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

### Misura 11 – Agricoltura Biologica

#### ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016001	Bergamo	Adrara San Martino
016002	Bergamo	Adrara San Rocco
016004	Bergamo	Albino
016248	Bergamo	Algua
016006	Bergamo	Almenno San Bartolomeo
016007	Bergamo	Almenno San Salvatore
016008	Bergamo	Alzano Lombardo
016012	Bergamo	Ardesio
016014	Bergamo	Averara
016015	Bergamo	Aviatico
016017	Bergamo	Azzone
016022	Bergamo	Bedulita
016023	Bergamo	Berberno
016025	Bergamo	Berzo San Fermo
016026	Bergamo	Bianzano
016027	Bergamo	Blello
016032	Bergamo	Borgo di Terzo
016033	Bergamo	Bossico
016035	Bergamo	Bracca
016036	Bergamo	Branzi
016041	Bergamo	Brumano
016048	Bergamo	Camerata Cornello
016050	Bergamo	Capizzone
016052	Bergamo	Caprino Bergamasco
016056	Bergamo	Carona
016058	Bergamo	Casazza
016060	Bergamo	Casnigo
016061	Bergamo	Cassiglio
016064	Bergamo	Castione della Presolana
016065	Bergamo	Castro
016067	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea
016068	Bergamo	Cenate Sopra
016070	Bergamo	Cene
016071	Bergamo	Cerete
016074	Bergamo	Cisano Bergamasco
016077	Bergamo	Clusone
016078	Bergamo	Colere
016080	Bergamo	Colzate
016082	Bergamo	Coma Imagna
016249	Bergamo	Comalba
016247	Bergamo	Costa Serina
016085	Bergamo	Costa Valle Imagna
016086	Bergamo	Costa Volpino
016088	Bergamo	Credaro
016090	Bergamo	Cusio
016092	Bergamo	Dossena
016093	Bergamo	Endine Gaiano
016094	Bergamo	Entratico
016099	Bergamo	Fino del Monte
016100	Bergamo	Fiorano al Serio
016102	Bergamo	Fonteno
016103	Bergamo	Foppolo
016104	Bergamo	Foresto Sparso
016106	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016107	Bergamo	Gandellino
016108	Bergamo	Gandino
016109	Bergamo	Gandosso
016110	Bergamo	Gaverina Terme
016111	Bergamo	Gazzaniga
016116	Bergamo	Gorno
016118	Bergamo	Gromo
016119	Bergamo	Grone
016121	Bergamo	Isola di Fondra
016124	Bergamo	Leffe
016125	Bergamo	Lenna
016127	Bergamo	Locatello
016128	Bergamo	Lovere
016130	Bergamo	Luzzana
016134	Bergamo	Mezzoldo
016136	Bergamo	Moio de' Calvi
016137	Bergamo	Monasterolo del Castello
016144	Bergamo	Nembro
016145	Bergamo	Olmo al Brembo
016146	Bergamo	Oltre il Colle
016147	Bergamo	Oltressenda Alta
016148	Bergamo	Oneta
016149	Bergamo	Onore
016151	Bergamo	Ornica
016156	Bergamo	Palazzago
016158	Bergamo	Parre
016159	Bergamo	Parzanica
016161	Bergamo	Peia
016162	Bergamo	Pianico
016163	Bergamo	Piaro
016164	Bergamo	Piazza Brembana
016165	Bergamo	Piazzatorre
016166	Bergamo	Piazzolo
016168	Bergamo	Ponte Nossa
016169	Bergamo	Ponteranica
016171	Bergamo	Pontida
016173	Bergamo	Pradalunga
016174	Bergamo	Predore
016175	Bergamo	Premolo
016178	Bergamo	Ranica
016179	Bergamo	Ranzanico
016180	Bergamo	Riva di Solto
016182	Bergamo	Rogno
016184	Bergamo	Roncobello
016185	Bergamo	Roncola
016186	Bergamo	Rota d'Imagna
016187	Bergamo	Rovetta
016188	Bergamo	San Giovanni Bianco
016190	Bergamo	San Pellegrino Terme
016191	Bergamo	Santa Brigida
016252	Bergamo	Sant'Omobono Terme
016193	Bergamo	Samico
016195	Bergamo	Schilpario
016196	Bergamo	Sedrina
016197	Bergamo	Selvino
016199	Bergamo	Serina
016200	Bergamo	Solto Collina

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016201	Bergamo	Songavazzo
016202	Bergamo	Soriso
016204	Bergamo	Sovere
016205	Bergamo	Spinone al Lago
016208	Bergamo	Strozza
016210	Bergamo	Taleggio
016211	Bergamo	Tavernola Bergamasca
016218	Bergamo	Trescore Balneario
016221	Bergamo	Ubale Clanezzo
016253	Bergamo	Val Brembilla
016223	Bergamo	Valbondione
016225	Bergamo	Valgoglio
016226	Bergamo	Valleve
016227	Bergamo	Valnegra
016229	Bergamo	Valtorta
016230	Bergamo	Vedeseta
016234	Bergamo	Vertova
016235	Bergamo	Viadanica
016236	Bergamo	Vigano San Martino
016237	Bergamo	Vigolo
016239	Bergamo	Villa d'Almè
016240	Bergamo	Villa di Serio
016241	Bergamo	Villa d'Ogna
016242	Bergamo	Villongo
016243	Bergamo	Vilminore di Scalve
016244	Bergamo	Zandobbio
016246	Bergamo	Zogno
017003	Brescia	Agnosine
017005	Brescia	Anfo
017006	Brescia	Angolo Terme
017007	Brescia	Artogne
017010	Brescia	Bagolino
017012	Brescia	Barghe
017016	Brescia	Berzo Demo
017017	Brescia	Berzo Inferiore
017018	Brescia	Bienno
017019	Brescia	Bione
017022	Brescia	Borno
017023	Brescia	Botticino
017024	Brescia	Bovegno
017025	Brescia	Bovezzo
017027	Brescia	Braone
017028	Brescia	Breno
017030	Brescia	Brione
017031	Brescia	Caino
017035	Brescia	Capo di Ponte
017036	Brescia	Capovalle
017044	Brescia	Casto
017047	Brescia	Cedegolo
017049	Brescia	Cerveno
017050	Brescia	Ceto
017051	Brescia	Cevo
017054	Brescia	Cimbergo
017055	Brescia	Cividate Camuno
017058	Brescia	Collio
017061	Brescia	Concesio
017063	Brescia	Corteno Golgi

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017065	Brescia	Darfo Boario Terme
017068	Brescia	Edolo
017070	Brescia	Esine
017074	Brescia	Gardone Riviera
017075	Brescia	Gardone Val Trompia
017076	Brescia	Gargnano
017077	Brescia	Gavardo
017079	Brescia	Gianico
017081	Brescia	Gussago
017082	Brescia	Idro
017083	Brescia	Incudine
017084	Brescia	Irma
017085	Brescia	Iseo
017087	Brescia	Lavenone
017089	Brescia	Limone sul Garda
017090	Brescia	Lodrino
017094	Brescia	Losine
017095	Brescia	Lozio
017096	Brescia	Lumezzane
017098	Brescia	Magasa
017100	Brescia	Malegno
017101	Brescia	Malonno
017104	Brescia	Marcheno
017105	Brescia	Marmentino
017106	Brescia	Marone
017110	Brescia	Monno
017111	Brescia	Monte Isola
017112	Brescia	Monticelli Brusati
017115	Brescia	Mura
017117	Brescia	Nave
017118	Brescia	Niardo
017121	Brescia	Odolo
017123	Brescia	Ome
017124	Brescia	Ono San Pietro
017128	Brescia	Ossimo
017131	Brescia	Paisco Loveno
017132	Brescia	Paitone
017135	Brescia	Paspardo
017139	Brescia	Pertica Alta
017140	Brescia	Pertica Bassa
017141	Brescia	Pezzaze
017142	Brescia	Pian Camuno
017206	Brescia	Piancogno
017143	Brescia	Pisogne
017144	Brescia	Polaveno
017148	Brescia	Ponte di Legno
017153	Brescia	Preseglie
017154	Brescia	Prestine
017157	Brescia	Provaglio Val Sabbia
017164	Brescia	Roè Volciano
017168	Brescia	Sabbio Chiese
017169	Brescia	Sale Marasino
017170	Brescia	Salò
017174	Brescia	Sarezzo
017175	Brescia	Savio dell'Adamello
017176	Brescia	Sellero
017178	Brescia	Serle

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017181	Brescia	Sonico
017182	Brescia	Sulzano
017183	Brescia	Tavernole sul Mella
017184	Brescia	Temù
017185	Brescia	Tignale
017187	Brescia	Toscolano-Maderno
017189	Brescia	Tremosine
017191	Brescia	Treviso Bresciano
017193	Brescia	Vallio Terme
017194	Brescia	Valvestino
017197	Brescia	Vestone
017198	Brescia	Veza d'Oglio
017199	Brescia	Villa Carcina
017201	Brescia	Villanuova sul Clisi
017202	Brescia	Vione
017204	Brescia	Vobarno
017205	Brescia	Zone
013003	Como	Albavilla
013004	Como	Albese con Cassano
013011	Como	Argegno
013013	Como	Asso
013015	Como	Barni
013250	Como	Bellagio
013021	Como	Bene Lario
013025	Como	Blessagno
013026	Como	Blevio
013030	Como	Brienno
013032	Como	Brunate
013037	Como	Caglio
013042	Como	Canzo
013044	Como	Carate Urio
013047	Como	Carlazzo
013050	Como	Casasco d'Intelvi
013052	Como	Casino d'Erba
013058	Como	Castelmarte
013060	Como	Castiglione d'Intelvi
013062	Como	Cavargna
013063	Como	Cerano d'Intelvi
013065	Como	Cernobbio
013071	Como	Claino con Osteno
013074	Como	Colonno
013075	Como	Como
013077	Como	Corrido
013083	Como	Cremia
013085	Como	Cusino
013087	Como	Dizzasco
013089	Como	Domaso
013090	Como	Dongo
013092	Como	Dosso del Liro
013095	Como	Erba
013097	Como	Eupilio
013098	Como	Faggeto Lario
013106	Como	Garzeno
013107	Como	Gera Lario
013111	Como	Grandola ed Uniti
013249	Como	Gravedona ed Uniti
013113	Como	Griante



CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
013119	Como	Laglio
013120	Como	Laino
013122	Como	Lanzo d'Intelvi
013123	Como	Lasnigo
013126	Como	Lezzeno
013130	Como	Livo
013134	Como	Longone al Segrino
013139	Como	Magreglio
013145	Como	Menaggio
013152	Como	Moltrasio
013155	Como	Montemezzo
013160	Como	Musso
013161	Como	Nesso
013178	Como	Peglio
013179	Como	Pellio Intelvi
013183	Como	Pianello del Lario
013184	Como	Pigra
013185	Como	Plesio
013186	Como	Pognana Lario
013187	Como	Ponna
013188	Como	Ponte Lambro
013189	Como	Porlezza
013192	Como	Proserpio
013193	Como	Pusiano
013194	Como	Ramponio Verna
013195	Como	Rezzago
013203	Como	Sala Comacina
013204	Como	San Bartolomeo Val Cavargna
013205	Como	San Fedele Intelvi
013207	Como	San Nazzaro Val Cavargna
013248	Como	San Siro
013211	Como	Schignano
013216	Como	Sorico
013217	Como	Sormano
013218	Como	Stazzona
013222	Como	Tavernerio
013223	Como	Torno
013252	Como	Tremezzina
013226	Como	Trezzone
013233	Como	Val Rezzo
013229	Como	Valbrona
013234	Como	Valsolda
013236	Como	Veleso
013239	Como	Vercana
013246	Como	Zelbio
097001	Lecco	Abbadia Lariana
097004	Lecco	Ballabio
097007	Lecco	Barzio
097008	Lecco	Bellano
097013	Lecco	Calolziocorte
097014	Lecco	Carenno
097015	Lecco	Casargo
097018	Lecco	Cassina Valsassina
097021	Lecco	Cesana Brianza
097022	Lecco	Civate
097023	Lecco	Colico
097024	Lecco	Colle Brianza

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
097025	Lecco	Cortenova
097027	Lecco	Crandola Valsassina
097029	Lecco	Cremeno
097030	Lecco	Dervio
097032	Lecco	Dorio
097033	Lecco	Elio
097034	Lecco	Erve
097035	Lecco	Esino Lario
097036	Lecco	Galbiate
097038	Lecco	Garlate
097040	Lecco	Introbio
097041	Lecco	Introzio
097042	Lecco	Lecco
097043	Lecco	Liema
097045	Lecco	Malgrate
097046	Lecco	Mandello del Lario
097047	Lecco	Margno
097050	Lecco	Moggio
097052	Lecco	Monte Marenzo
097055	Lecco	Morterone
097059	Lecco	Olginate
097060	Lecco	Oliveto Lario
097063	Lecco	Pagnona
097064	Lecco	Parlasco
097065	Lecco	Pasturo
097067	Lecco	Perledo
097068	Lecco	Pescate
097069	Lecco	Premana
097070	Lecco	Primaluna
097077	Lecco	Sueglio
097078	Lecco	Suello
097079	Lecco	Taceno
097080	Lecco	Torre de' Busi
097081	Lecco	Tremenico
097082	Lecco	Valgregghentino
097083	Lecco	Valmadrera
097084	Lecco	Varenna
097085	Lecco	Vendrogno
097086	Lecco	Vercurago
097089	Lecco	Vestreno
018007	Pavia	Bagnaria
018016	Pavia	Borgo Priolo
018017	Pavia	Borgoratto Mormorolo
018021	Pavia	Brallo di Pregola
018028	Pavia	Canevino
018042	Pavia	Cecima
018064	Pavia	Fortunago
018073	Pavia	Godiasco Salice Terme
018074	Pavia	Golferenzo
018089	Pavia	Menconico
018094	Pavia	Montalto Pavese
018098	Pavia	Montesegale
018117	Pavia	Ponte Nizza
018126	Pavia	Rocca Susella
018128	Pavia	Romagnese
018132	Pavia	Ruino
018142	Pavia	Santa Margherita di Staffora

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
018166	Pavia	Val di Nizza
018170	Pavia	Valverde
018171	Pavia	Varzi
018183	Pavia	Volpara
018184	Pavia	Zavattarello
014001	Sondrio	Albaredo per San Marco
014002	Sondrio	Albosaggia
014003	Sondrio	Andalo Valtellino
014004	Sondrio	Aprica
014005	Sondrio	Ardenno
014006	Sondrio	Bema
014007	Sondrio	Berbenno di Valtellina
014008	Sondrio	Bianzone
014009	Sondrio	Bormio
014010	Sondrio	Buglio in Monte
014011	Sondrio	Caiolo
014012	Sondrio	Campodolcino
014013	Sondrio	Caspoggio
014014	Sondrio	Castello dell'Acqua
014015	Sondrio	Castione Andevenno
014016	Sondrio	Cedrasco
014017	Sondrio	Cercino
014018	Sondrio	Chiavenna
014019	Sondrio	Chiesa in Valmalenco
014020	Sondrio	Chiuro
014021	Sondrio	Cino
014022	Sondrio	Civo
014023	Sondrio	Colorina
014024	Sondrio	Cosio Valtellino
014025	Sondrio	Dazio
014026	Sondrio	Delebio
014027	Sondrio	Dubino
014028	Sondrio	Faedo Valtellino
014029	Sondrio	Forcola
014030	Sondrio	Fusine
014031	Sondrio	Gerola Alta
014032	Sondrio	Gordona
014033	Sondrio	Grosio
014034	Sondrio	Grosotto
014036	Sondrio	Lanzada
014037	Sondrio	Livigno
014038	Sondrio	Lovero
014035	Sondrio	Madesimo
014039	Sondrio	Mantello
014040	Sondrio	Mazzo di Valtellina
014041	Sondrio	Mello
014042	Sondrio	Menarola
014043	Sondrio	Mese
014044	Sondrio	Montagna in Valtellina
014045	Sondrio	Morbegno
014046	Sondrio	Novate Mezzola
014047	Sondrio	Pedesina
014048	Sondrio	Piantedo
014049	Sondrio	Piateda
014050	Sondrio	Piuro
014051	Sondrio	Poggiridenti
014052	Sondrio	Ponte in Valtellina

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
014053	Sondrio	Postalesio
014054	Sondrio	Prata Camportaccio
014055	Sondrio	Rasura
014056	Sondrio	Rogolo
014057	Sondrio	Samolaco
014058	Sondrio	San Giacomo Filippo
014059	Sondrio	Sernio
014060	Sondrio	Sondalo
014061	Sondrio	Sondrio
014062	Sondrio	Spriana
014063	Sondrio	Talamona
014064	Sondrio	Tartano
014065	Sondrio	Teglio
014066	Sondrio	Tirano
014067	Sondrio	Torre di Santa Maria
014068	Sondrio	Tovo di Sant'Agata
014069	Sondrio	Traona
014070	Sondrio	Tresivio
014074	Sondrio	Val Masino
014071	Sondrio	Valdidentro
014072	Sondrio	Valdisotto
014073	Sondrio	Valfurva
014075	Sondrio	Verceia
014076	Sondrio	Vervio
014077	Sondrio	Villa di Chiavenna
014078	Sondrio	Villa di Tirano
012001	Varese	Agra
012004	Varese	Arcisate
012007	Varese	Azzio
012008	Varese	Barasso
012010	Varese	Bedero Valcuvia
012011	Varese	Besano
012015	Varese	Bisuschio
012019	Varese	Brenta
012020	Varese	Brezzo di Bedero
012021	Varese	Brinzio
012022	Varese	Brissago-Valtravaglia
012024	Varese	Brusimpiano
012027	Varese	Cadegliano-Viconago
012030	Varese	Cantello
012037	Varese	Casalzuigno
012041	Varese	Cassano Valcuvia
012043	Varese	Castello Cabiaglio
012045	Varese	Castelveccana
012051	Varese	Cittiglio
012052	Varese	Clivio
012053	Varese	Cocquio-Trevisago
012055	Varese	Comerio
012056	Varese	Cremenaga
012058	Varese	Cuasso al Monte
012059	Varese	Cugliate-Fabiasco
012060	Varese	Cunardo
012061	Varese	Curiglia con Monteviasco
012062	Varese	Cuveglia
012063	Varese	Cuvio
012065	Varese	Dumenza
012066	Varese	Duno

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
012069	Varese	Ferrera di Varese
012072	Varese	Gavirate
012074	Varese	Gemonio
012076	Varese	Germignaga
012081	Varese	Grantola
012083	Varese	Induno Olona
012086	Varese	Lavena Ponte Tresa
012087	Varese	Laveno-Mombello
012092	Varese	Luino
012093	Varese	Luviniate
012142	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca
012097	Varese	Marchirolo
012099	Varese	Marzio
012100	Varese	Masciago Primo
012102	Varese	Mesenzana
012103	Varese	Montegrino Valtravaglia
012110	Varese	Orino
012113	Varese	Porto Ceresio
012114	Varese	Porto Valtravaglia
012115	Varese	Rancio Valcuvia
012117	Varese	Saltrio
012129	Varese	Tronzano Lago Maggiore
012131	Varese	Valganna
012133	Varese	Varese
012139	Varese	Viggiù

## FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

### Misura 11 – Agricoltura Biologica

**ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PAGABILI  
COME GRUPPO CULTURA “COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECHNICHE”.**

**ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PAGABILI  
COME GRUPPO CULTURA “COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECHNICHE”.**

**ESEMPIO 1)**

Un’azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con :

SUPERFICI	SAU pari a <b>Ha 20</b> in Comuni classificati da ISTAT di <b>pianura</b>	9 ha di mais da granella, 2 ha di mais da insilato, 2 ha di erba medica da insilato, 5 ha di prato avvicendato e 2 ha di prato permanente
ALLEVAMENTI	<b>12 UB di bovini certificati biologici</b> e 2 UB di equini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura “Colture foraggiere per aziende zootecniche” è pari a 8,04 ha , derivante dal rapporto UB/Ha di 1:0,67 (12 UB bovini certificati biologici x 0.67 = Ha 8,04).

L’allevamento di equini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura “Colture foraggiere per aziende zootecniche” fino al raggiungimento degli 8,04 ha.

La restante superficie, pari a 11,96 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura “Seminativi” o “Prato permanente” nel caso non siano stati inseriti i due ettari di “prato permanente” (ammissibile per i Comuni ISTAT di pianura) tra le superfici del gruppo “colture foraggiere per aziende zootecniche”.

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggiere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €  
Seminativi conversione: 11,96 ha x 375 € = 4.485,00 €

Oppure

Colture foraggiere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €  
Seminativi conversione: 9,96 ha x 375 € = 3.735,00 €  
Prato permanente 2,00 ha x 125 € = 250,00 €

Se le particelle fossero richieste nell’ambito dell’operazione 11.2.01 l’importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le “Colture foraggiere per aziende zootecniche” e 345 € per i “Seminativi”.

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 2)

Un’azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce alla Misura 11 con :

SUPERFICI	SAU pari a <b>18</b> ha in Comuni classificati da ISTAT di <b>collina e montagna</b>	10 ha a prato avvicendato, 6 ha di erbai ed 2 ha a mais da granella
ALLEVAMENTI	<b>10 UB di caprini certificati biologici</b> e 3 UB di bovini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” pari a 10, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (10 UB caprini certificati biologici x 1 = 10 ha).  
L’allevamento di bovini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.  
Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” fino al raggiungimento degli 10,0 ha.

La restante superficie, pari a 8 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura “Seminativi”.

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 10,00 ha x 600 € = 6.000,00 €  
Seminativi conversione: 8,00 ha x 375 € = 3.000,00 €

Se le particelle fossero richieste nell’ambito dell’operazione 11.2.01 l’importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le “colture foraggere per aziende zootecniche” e 345 € per i “Seminativi”.  
In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 3)

Un’azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce alla Misura 11 con :

SUPERFICI	SAU pari a <b>4</b> ha in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna	4 ha a prato avvicendato.
ALLEVAMENTI	<b>8 UB di ovini certificati biologici</b>	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” pari a tutta la SAU aziendale di 4 ha.

Il rapporto UB/Ha consentirebbe di richiedere 8 ettari di superficie, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (8 UB x 1 = Ha 8 di superficie massima); tali superfici non sono però nelle disponibilità dell'azienda.

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggiere conversione: 4,00 ha x 600 € = 2.400,00 €

Se le particelle richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero 540 €.

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

#### **ESEMPIO 4)**

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti parte in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, e parte in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con :

SUPERFICI	SAU pari a <b>7 ha</b> in Comuni classificati da ISTAT di collina <b>12 ha</b> in Comuni classificati ISTAT di pianura	7 ettari a seminativi (collina). 12 ettari a seminativi (pianura)
ALLEVAMENTI	<b>10 UB di bovini certificati biologici</b>	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggiere per aziende zootecniche" determinata secondo il seguente metodo:

il sistema informativo Sis.Co. calcola la superficie massima richiedibile come gruppo coltura "Colture foraggiere per aziende zootecniche" a partire dalle superfici aziendali ricadenti in pianura; nell'esempio 6 ettari.

Per determinare per quante UB è sufficiente il foraggio ottenuto dalle superfici di pianura si utilizza il coefficiente di conversione previsto dal bando, ovvero 0,67.

ettari 12 x 0,67 = 8,04 UB

Successivamente si determina la superficie massima richiedibile con riferimento alle superfici ricadenti in collina.

Dal momento che l'allevamento è costituito da un equivalente di 10 UB, il richiedente può selezionare a premio nel gruppo coltura "Colture foraggiere per aziende zootecniche" le restanti superfici ricadenti in collina fino ad una massimo di 1,96 ettari.

Dato che in collina il rapporto UB/Ha = 1 significa che in collina è possibile richiedere come colture foraggiere 1,96 ettari derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 .

Nel gruppo coltura "Colture foraggiere per aziende zootecniche" può essere richiesta a premio una superficie massima complessiva pari a 13,96 ha (12 + 1,96).



Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento dei 13,96 ha.

La restante superficie, pari a 5,04 ha (19-13,96) deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione:

$$13,96 \text{ ha} \times 600 \text{ €} = 8.214,00 \text{ €}$$

Seminativi conversione:

$$5,04 \text{ ha} \times 375 \text{ €} = 1.890,00 \text{ €}$$

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.